

IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI IN ITALIA E IN EUROPA

Dossier n. 9

*A cura dell'Ufficio Documentazione e Studi
Gruppo PD Camera dei deputati*

Data 14 giugno 2013



PREMESSA

Questo dossier prende le mosse da una breve sintesi del contenuto del disegno di legge sull'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti presentato dal Governo alla Camera ([AC 1154](#)) e analizza le legislazioni di Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, con particolare attenzione alla disciplina del finanziamento privato, anche alla luce delle raccomandazioni che il GRECO (Gruppo di stati contro la corruzione, costituito in seno al Consiglio d'Europa) ha formulato in relazione al finanziamento dei partiti e alle norme sulla trasparenza. A tal proposito, è utile ricordare che già con la [legge 96 del 2012](#), che ha dimezzato i contributi pubblici ai partiti, l'Italia ha introdotto delle misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti, accogliendo le raccomandazioni contenute nel "Rapporto di valutazione dell'Italia sulla trasparenza del finanziamento dei partiti politici", adottato dal GRECO il 23 marzo 2012. Un capitolo a parte è dedicato al dibattito sulla proposta di regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei.

In appendice, si forniscono dei dati statistici elaborati da *l'International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)*, un'organizzazione intergovernativa mondiale il cui obiettivo è quello di sostenere il rafforzamento delle istituzioni e dei processi democratici mediante lo studio comparato.

Ndr. le parti in blu sottolineate sono *link* alle fonti.

Fonti principali:

Il finanziamento della politica in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera, Camera dei deputati [Dossier n. 29 - Maggio 2012](#);

Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera, Camera dei deputati, [Dossier 2012, n.1](#); [Dossier 2011, n. 4](#);

Statuto e finanziamento dei Partiti Politici europei e delle fondazioni politiche europee, Ufficio rapporti con l'Unione Europea, Camera dei deputati, [Dossier, n.136 – Ottobre 2012](#)

[Nota sul finanziamento della politica. Prof. Giuliano Amato](#);

Rapporti sui singoli paesi del Gruppo di stati europei contro la corruzione del Consiglio d'Europa, [GRECO](#)

Siti internet dei Parlamenti nazionali

LE NOVITÀ SUL FINANZIAMENTO AI PARTITI IN ITALIA

Nel [Consiglio dei Ministri](#) di venerdì 31 maggio, il Governo ha approvato un disegno di legge ([AC 1154](#)) che **riscrive la disciplina del finanziamento dei partiti**: il finanziamento pubblico diretto viene abolito e si passa ad un sistema basato sulla contribuzione volontaria nonché su forme di contribuzione indiretta e benefici non monetari. Oltre alla parte finanziaria, tra le novità più significative del provvedimento c'è una prima attuazione dell'articolo 49 della Costituzione mediante l'introduzione di nuove **regole volte ad assicurare che i partiti abbiano degli standard minimi di democraticità interna**, di trasparenza e di controllo sulle relative spese.

Regolamentazione dei contributi dei privati

Al posto del finanziamento pubblico entrerà in funzione un nuovo sistema, che si fonderà sulla contribuzione volontaria da parte dei privati, favorita da un regime fiscale agevolato e sulla facoltà riconosciuta ai contribuenti di destinare ai partiti il due per mille della propria imposta sul reddito.

Le detrazioni

Le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle **persone fisiche** in favore dei partiti politici beneficeranno di una detrazione dall'imposta lorda sul reddito pari:

1. al 52 per cento per importi compresi tra 50 euro e 5.000 euro annui;
2. al 26 per cento (stessa percentuale di detrazione riservata per erogazioni alle Onlus) per importi tra 5.001 e 20.000 euro.

Le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle **persone giuridiche** avranno una detrazione dall'imposta sul reddito delle società pari:

al 26% per cento per importi compresi tra 50 euro e 100.000 euro (ad eccezione degli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società o enti che controllano, direttamente o indirettamente tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi).

Chi potrà accedere al nuovo sistema

Possono essere ammessi ad ottenere il finanziamento privato in regime fiscale agevolato i partiti politici che abbiano conseguito, nell'ultima consultazione elettorale, almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo o in un'assemblea regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, o che abbiano presentato, nella stessa consultazione elettorale, candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Il 2 x 1000: il cittadino sceglie a chi dare i soldi

I partiti politici che abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo potranno essere ammessi alla ripartizione annuale del 2 x 1000 della propria imposta sul reddito (IRE). Una decisione che assumerà il contribuente, sempre a decorrere dall'anno finanziario 2014, in fase di dichiarazione dei redditi mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto. **In caso di scelte non espresse le risorse restano disponibili all'erario.**

Il tempo necessario perché il sistema vada a regime: le norme transitorie

Il sistema di regolamentazione della contribuzione volontaria ai partiti politici prenderà avvio nel 2014, ma andrà a regime nel 2017, considerati i tempi tecnici per dare piena attuazione alle nuove disposizioni. Solo a giugno 2015 gli italiani saranno infatti chiamati a dichiarare i propri redditi relativi al 2014. A quel punto saranno necessari altri mesi per permettere all'Erario di stabilire l'ammontare esatto della quota del 2 x 1000 da destinare a ciascun partito politico. Fino a tale momento, si procederà gradualmente ad una riduzione del finanziamento pubblico spettante ai partiti e ai movimenti politici ai sensi della normativa vigente, attraverso un taglio:

1. del 40 per cento nel primo esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore della legge (2014);
2. del 50 per cento nel secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore della legge (2015);
3. del 60 per cento nel terzo esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore della legge (2016);

Con il quarto esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della legge il finanziamento pubblico sotto forma di rimborso delle spese elettorali e di contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento cessa definitivamente.

Più trasparenza e democrazia

Per ottenere i contributi volontari, i partiti politici dovranno organizzarsi secondo requisiti minimi idonei a garantire la democrazia interna. A tal fine sono tenuti a trasmettere copia del proprio statuto ai Presidenti delle Camere che la inoltrano alla Commissione, già istituita con la legge 96/2012, e ora ridenominata *Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici*, che ne verifica la conformità con i principi di democrazia interna e trasparenza e procede alla registrazione nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici. La **presentazione dello statuto costituisce una mera facoltà e non un obbligo**: l'iscrizione e la permanenza nel registro sono infatti condizioni necessarie ai soli fini dell'ammissione ai benefici ad essi eventualmente spettanti.

I partiti dovranno altresì assicurare la **trasparenza** e l'accesso a tutte informazioni relative al proprio funzionamento, anche mediante la realizzazione di **un sito internet**, completo nelle informazioni, chiaro nel linguaggio, facile nella consultazione. Su questo sito dovrà essere pubblicato il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio.

Il disegno di legge comprende inoltre nuove **disposizioni in materia di comunicazione politica** fuori dalla campagna elettorale: i partiti politici avranno il diritto di accedere a spazi televisivi messi a disposizione a titolo gratuito dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ai fini della trasmissione di messaggi (della durata massima di un minuto) diretti a rappresentare alla cittadinanza i propri indirizzi politici.

DISCIPLINA DEL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI NEI PRINCIPALI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

Il modo in cui sono disciplinati i partiti negli ordinamenti democratici è **indice qualitativo, oltre che quantitativo, di come viene concepita la democrazia in un Paese**. Pur con le specifiche e singole differenze dei diversi ordinamenti dei Paesi europei, **i partiti politici costituiscono i perni principali rispetto ai quali viene ancorato il finanziamento**. Infatti, legando il finanziamento alla disciplina legislativa dei partiti, i maggiori ordinamenti di democrazia pluralista hanno seguito, sostanzialmente, due strade:

- 1) disciplinare i partiti con una legge *ad hoc*, come in Germania o più di recente in Spagna, che definisca natura, caratteristiche, funzioni dei partiti (e delle fondazioni politiche collegate), riconoscendo loro un finanziamento diretto e trasparente;
- 2) disciplinare, come in Francia, per lo più la funzione che i partiti svolgono nel momento elettorale.

In via generale, **adottano praticamente tutti un sistema misto, basato sia sul finanziamento pubblico sia su quello privato**, prevedendo, come procedure per l'accesso e la distribuzione del finanziamento pubblico, sostanzialmente due criteri: o l'esito elettorale, inteso come il superamento di una specifica soglia, in termini di percentuali e/o di voti ottenuti dai partiti politici, o il dato parlamentare, ossia accedono al riparto quei partiti che hanno eletto almeno un proprio candidato nella nuova legislatura o che hanno avuto un eletto in quella appena conclusa.

Tale finanziamento, che è appunto diviso in due tronconi, quello di tipo pubblico e quello di tipo privato, si articola però sostanzialmente lungo **tre aree di intervento**:

- 1) la previsione di un finanziamento pubblico, inteso come i cosiddetti **rimborsi delle spese elettorali** per garantire l'uguaglianza (e dunque l'accesso) di tutti i cittadini alla competizione politica;
- 2) la previsione di un finanziamento pubblico, inteso come **contributi pubblici per l'attività politica**, che può essere espresso in due tipologie: un finanziamento di tipo diretto, in genere destinato a partiti e a gruppi parlamentari; ed uno di tipo indiretto, espresso cioè in agevolazioni, in contributi vincolati (ad esempio all'editoria di partito) e/o in beni e servizi;
- 3) la previsione di un finanziamento privato, inteso come **erogazioni liberali** da parte di persone fisiche e/o giuridiche, che possono essere impiegate sostanzialmente intorno a forme di deducibilità fiscale, di esenzione fiscale, di credito agevolato.

FRANCIA

La Francia non ha una legge *ad hoc* sui partiti. Fino al 1988, data in cui fu approvata la [Loi n. 88-227 du 11 mars 1988](#), la principale fonte normativa è stata la legge sulle associazioni del 1901.

[Le fonti di finanziamento dei partiti politici francesi](#)

Per finanziare le loro spese, i partiti politici dispongono di due fonti principali: un finanziamento privato, generalmente modesto, e il finanziamento pubblico, divenuto oramai determinante.

FINANZIAMENTO PUBBLICO

Il finanziamento pubblico è composto da un contributo diretto fissato annualmente dalla legge finanziaria e dai rimborsi delle spese per le campagne elettorali.

Il contributo annuale

Il suo ammontare viene stabilito dalla legge finanziaria. [Per l'anno 2013 il contributo è fissato a 70 milioni di euro.](#)

Il contributo è diviso in due parti:

1) accedono alla ripartizione della **prima parte di finanziamento** i partiti politici i cui candidati abbiano ottenuto in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo dell'Assemblea nazionale almeno l'1% dei voti in almeno 50 circoscrizioni. In questo caso, il finanziamento è erogato in **proporzione ai voti** ottenuti al primo turno. (Per il 2013 l'ammontare è pari a 31.951.128,15 euro);

2) **la seconda parte di finanziamento** è distribuita in base alla **rappresentanza parlamentare** dei partiti politici ovvero ai partiti - aventi i requisiti previsti per la ripartizione della prima frazione - che sono riusciti ad ottenere degli eletti all'Assemblea nazionale o al Senato a loro ufficialmente collegati (all'inizio della sessione ordinaria, l'eletto comunica all'Ufficio di presidenza il collegamento). (Per il 2013 l'ammontare è pari a 38.132.204 euro).

I rimborsi per le spese elettorali

Il [Codice Elettorale](#) francese prevede un contributo statale per il parziale rimborso delle spese elettorali sostenute dai candidati alle elezioni presidenziali, politiche, europee nonché alle elezioni nei cantoni e municipi con più di novemila abitanti.

Il rimborso per le elezioni dell'Assemblea Nazionale

Ciascun candidato è soggetto ad un limite di spesa per le proprie campagne elettorali che è fissato a 38mila euro, ai quali sono aggiunti 0,15 euro per ogni abitante della circoscrizione. Tale soglia, fissata nel 1993, viene aggiornata ogni 3 anni per tenere conto dell'aumento del costo della vita: con il [décret n° 2008-1300 du 10 décembre 2008](#) tale limite è stato ulteriormente maggiorato di un coefficiente moltiplicatore (attualmente fissato a 1,26). Tuttavia, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica, [la legge finanziaria per il 2012](#) (*Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012*) ha stabilito il congelamento dell'adeguamento all'inflazione.

Una volta individuato il tetto di spesa, il rimborso avviene per una parte sotto forma di rimborso effettivo delle spese connesse alla campagna elettorale e per una parte sotto forma di rimborso forfettario, non collegato alla presentazione di giustificativi di spesa, per i candidati che abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti al primo turno.

Per quanto riguarda il rimborso forfettario, la legge finanziaria per il 2012 ha previsto dei tagli. Il rimborso è pari adesso al 47.5% del limite di spesa (prima era del 50%) ed è stato tagliato del 5% l'ammontare complessivo.

Elezioni legislative del 2007

Spese elettorali dichiarate: **78.789.614** euro.

Rimborso forfettario dello Stato ai candidati:
43.137.676 euro

Fonte: Dossier n. 29/2012 Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera, Camera dei deputati

I rimborsi per le elezioni del Presidente della Repubblica

Nel febbraio 2012 è stata approvata una nuova [legge sui rimborsi delle spese elettorali per le presidenziali](#) (*Loi organique n° 2012-272 du 28 février 2012 relative au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle*) che fa parte dell'insieme di interventi legislativi volti a promuovere il contenimento della spesa statale e in particolare dei rimborsi per le spese elettorali dei partiti.

Con questa legge viene ridotto il "rimborso forfettario" delle spese per la campagna elettorale presidenziale. L'ammontare del rimborso varia in base al numero dei voti ottenuti da un candidato al primo turno di elezioni. Per ciascun candidato alla Presidenza della Repubblica è previsto un rimborso pari al 4,75% del massimale previsto per le spese relative alla campagna elettorale (*le montant du plafond des dépenses de campagne*). Per i candidati che hanno ottenuto più del 5% del totale dei voti espressi al primo turno delle elezioni presidenziali, il rimborso è pari al 47,5% del massimale previsto per le spese relative alla campagna elettorale. Prima, il rimborso era pari al 50% del massimale sopra menzionato. È inoltre stabilito che il rimborso per ciascun candidato non possa in ogni caso superare l'ammontare delle spese effettive sostenute e comunicate nella dichiarazione da questi presentata in merito (*le compte de campagne*) presso la "Commissione nazionale dei conti della campagna elettorale e dei finanziamenti politici".

[Il costo per lo Stato delle presidenziali del 2012 è stato pari a 49, 4 milioni di euro.](#)

I rimborsi per le altre elezioni	
Elezione del Parlamento Europeo 2009	Spese dichiarate: 33 milioni euro Rimborso forfettario: 27,46 milioni euro
Elezioni regionali 2010	Spese dichiarate: 52,42 milioni euro Rimborso forfettario: 36,61 milioni euro
Elezioni cantonali 2011	Spese dichiarate: 36 milioni euro Rimborso forfettario: 26,83 milioni euro

Fonte: Dossier n. 29/2012 Servizio Biblioteca -
Ufficio Legislazione straniera, Camera dei deputati

FINANZIAMENTO PRIVATO

I partiti politici possono raccogliere fondi e contributi per il finanziamento della loro attività esclusivamente per il tramite di un **mandatario**, che può essere sia una associazione di finanziamento, sia una persona fisica.

Le associazioni di finanziamento devono ricevere l'approvazione della "[Commission Nationale des comptes de campagne et des financements politiques](#)", l'autorità amministrativa indipendente incaricata di verificare le spese elettorali, composta da tre membri del Consiglio di Stato, tre magistrati della Corte di Cassazione e tre magistrati della Corte dei conti, nominati, su proposta del presidente dell'organo di appartenenza, per un periodo di 5 anni.

L'approvazione da parte della Commissione è subordinata alla condizione che l'associazione abbia quale unico scopo sociale quello del reperimento dei fondi necessari per il finanziamento di un partito politico e che nel suo statuto sia definita la circoscrizione territoriale all'interno della quale essa intende svolgere la propria attività. Il mandatario finanziario, sia esso associazione o persona fisica, è tenuto ad aprire un conto bancario o postale unico, sul quale deve depositare tutti i fondi ricevuti in vista del finanziamento di un partito politico.

La legge fissa anche i divieti e i limiti del finanziamento privato.

Donazioni a partiti politici e a candidati possono essere effettuate **solo da persone fisiche** le quali **non possono effettuare donazioni a favore di uno stesso partito politico che eccedano la cifra di 7.500 euro l'anno**. Le donazioni **superiori a 150 euro** devono essere fatte per assegno, bonifico, prelievo automatico o carta di credito.

Sono quindi **vietati i finanziamenti da parte delle persone giuridiche**, da enti di diritto pubblico, da enti privati con maggioranza del capitale appartenente ad enti pubblici, casinò e case da gioco, nonché da Stati esteri.

Il mandatario rilascia una ricevuta al donatore nella quale **è possibile**, secondo particolari modalità, **non menzionare la denominazione del partito o del gruppo politico beneficiario per i doni di importo pari o inferiore a 3.000 euro**.

La sanzione prevista per la violazione di queste disposizioni è, per le ipotesi più gravi, l'ammenda di 3.750 euro insieme alla detenzione per 1 anno (o una delle due pene).

Le donazioni effettuate a beneficio dei partiti e delle formazioni politiche, al pari delle quote di iscrizione agli stessi, **sono fiscalmente deducibili per una percentuale del loro importo totale**.

I partiti politici francesi sono sottoposti a norme sulla trasparenza. Tuttavia, secondo il [rapporto GRECO](#), i partiti che non rientrano nella definizione giurisprudenziale (entità che persegue un fine politico e che riceve un finanziamento pubblico o che ha nominato un mandatario) sfuggono alla regolamentazione della legge 227/1988 relativa alla trasparenza finanziaria della vita politica. In un Paese in cui il numero dei partiti è molto elevato, questo sembrerebbe non costituire un problema poiché **sono circa 300 i partiti che sono tenuti a depositare i loro bilanci** (v. pag 6 per i [bilanci relativi ai principali partiti](#)). Tuttavia, dice il rapporto, potrebbe essere utile estendere la regolamentazione anche ai candidati che raccolgono fondi ma che successivamente non si presentano alle elezioni e alle elezioni senatoriali che, diversamente da quelle dell'assemblea nazionale, sono elezioni di secondo livello. Su questo ultimo punto è in corso un dibattito e sono stati

presentati diversi progetti di legge in Parlamento. Sul primo punto, il [rapporto di conformità alle raccomandazioni](#) del GRECO afferma che non è stato fatto alcun passo avanti.

GERMANIA

IL FINANZIAMENTO PUBBLICO

La [legge sui partiti](#) (*Parteiengesetz*) disciplina il modo in cui i partiti sono finanziati e il livello di finanziamento pubblico loro accordato. Il principale criterio di distribuzione dei fondi è il grado di radicamento nella società che viene misurato, da un lato, in proporzione ai voti ricevuti e, dall'altro, sulla base dei contributi versati dai privati (cofinanziamento).

Il primo tipo di contributo è pari a 0,85 per ogni voto valido, fino a 4 milioni di voti e a 0,70 per ogni voto ulteriore ottenuto da ciascuna formazione nelle ultime elezioni per il *Bundestag*, per il Parlamento europeo e per i Parlamenti dei Länder; il secondo tipo di contributo è pari a **0,38 euro per ogni euro** che il singolo partito abbia ricevuto come **donazione** o a titolo di quota di iscrizione da una persona fisica (si tiene conto soltanto delle sovvenzioni che non superano i 3.300 euro), oppure le somme devolute al partito dagli stessi parlamentari.

Le ultime modifiche alla legge sui partiti riguardano la **quantificazione del finanziamento pubblico annuale al quale è stato messo un "limite assoluto"** (*absolute Obergrenze*): **l'importo massimo** che lo Stato può erogare ai partiti è adesso legato da un lato all'**inflazione** e dall'altro al **numero di voti conseguiti nelle varie elezioni e ai contributi e donazioni versati da iscritti e parlamentari**.

Totale annuo complessivo del finanziamento pubblico ai partiti:

2011: 141.9 milioni di euro

2012: 150.8

A decorrere dal 2013 il contributo aumenterà in base all'inflazione come indicata dall' Ufficio statistico tedesco

Per il 2013 i partiti politici tedeschi riceveranno dallo Stato **154 milioni di euro**. L'aumento rispetto all'anno precedente è calcolato sulla base dei dati dell'Istituto federale di Statistica di Wiesbaden.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al [dossier del Bundestag](#) sul sistema di finanziamento pubblico ai partiti (in inglese).

IL FINANZIAMENTO PRIVATO

Le modalità del finanziamento privato, ovvero delle donazioni (*Spenden*), ai partiti politici sono disciplinate dagli art. 25 e ss. della [legge sui partiti](#) (*Parteiengesetz*)

La disciplina delle donazioni varia in base alla cifra:

- **fino a 1.000 euro: possono essere corrisposte in contanti;**
- **superiore a 10.000 euro** (controvalore complessivo nel corso di un anno solare): devono essere **registrate nella rendicontazione contabile con l'indicazione del nome e dell'indirizzo del donatore;**
- oltre **la cifra di 50.000 euro** nel singolo caso devono essere invece immediatamente **annunciate al Presidente del Bundestag** che le rende pubbliche sotto forma di **atti parlamentari** unitamente all'indicazione del donatore.

A tal proposito, il [rapporto GRECO](#) **raccomanda** di abbassare la soglia dei 50.000 euro prevista per l'immediata pubblicità della donazione da parte del Presidente del *Bundestag*. Inoltre, si raccomanda di proibire le donazioni ai parlamentari e ai candidati membri di partiti politici o, in alternativa, di sottoporli alle stesse regole di rendicontazione previste per i partiti politici. Il rapporto GRECO raccomanda anche di **assicurare la netta separazione** tra il **finanziamento dei partiti politici** e quello delle fondazioni e dei **gruppi parlamentari**. Su questi punti, il [rapporto di conformità alle raccomandazioni del GRECO](#) afferma che le raccomandazioni sono state recepite solo parzialmente.

I divieti

Sono vietate le donazioni:

- effettuate da organismi di diritto pubblico o imprese che abbiano una componente azionaria, a partire dal 25 per cento, di origine pubblica, gruppi e comitati parlamentari nonché gruppi o comitati di rappresentanze comunali;
- effettuate da fondazioni politiche, enti, associazioni di persone e fondazioni che, in base al rispettivo atto costitutivo, perseguono esclusivamente e direttamente fini sociali, caritatevoli o ecclesiastici;
- effettuate da associazioni di categoria che le abbiano a loro volta ricevute a condizione di trasmetterle ad un partito politico;
- che superino i 1.000 euro quando non sia noto il donatore;
- che perseguano lo scopo di ottenere vantaggi economici o politici;
- che provengano dall'estero.

Tutte le donazioni devono essere comunicate al Presidente del *Bundestag* che ha cura di renderle note tramite la pubblicazione della Rendicontazione (*Rechenschaftsbericht*).

Le donazioni provenienti dall'estero sono lecite soltanto se:

- provengono dal patrimonio di un cittadino tedesco o dell'Unione europea o da un'impresa a prevalente proprietà (più del 50 per cento) tedesca;
- sono destinate a partiti che rappresentano minoranze nazionali nella regione di origine e provengono da Stati confinanti con la Repubblica federale di Germania nei quali vivono persone aventi quella stessa origine etnica (es. Alto Adige);
- il donatore è straniero, ma la donazione non supera i 1.000 euro.

Le sanzioni

Qualora un partito abbia ottenuto donazioni vietate e non le abbia di conseguenza trasferite al Presidente del Parlamento, perde il diritto a una somma pari all'ammontare di tre volte gli importi ottenuti illegalmente. In caso di donazioni non pubblicate nella rendicontazione, il partito perde invece il diritto a godere di una somma pari all'ammontare doppio le somme non pubblicate.

Il Presidente del *Bundestag* trasferisce i fondi così ricevuti ad istituzioni che perseguono finalità caritatevoli, religiose o scientifiche.

Il regime fiscale del finanziamento privato

I privati che partecipano al finanziamento dei partiti godono di alcune **agevolazioni fiscali**.

Anzitutto, le somme versate ai partiti a titolo di donazione o di versamento di quote sociali possono infatti essere **dedotte dal reddito imponibile** sino ad un massimo di 3.300 euro, elevabile a 6.600 euro in caso di cumulo dei redditi tra i coniugi.

A tale agevolazione fiscale la legge ne aggiunge una seconda, introdotta in seguito alle decisioni del **Tribunale costituzionale che aveva giudicato eccessivamente penalizzante nei confronti dei cittadini meno abbienti il sistema delle deduzioni dall'imponibile** per il finanziamento dei partiti: chi effettua una donazione ad un partito può infatti optare, anziché per la deduzione dell'imponibile, per uno **sconto sull'imposta** dovuta pari ad un massimo di 767 euro, elevabili a 1.534 euro in caso di cumulo dei redditi tra i coniugi.

Possono beneficiare di tale agevolazione anche i cittadini che versano delle somme a **movimenti ed associazioni non costituiti in partiti politici** come definiti dall'art. 2 della legge del 1967, purché tali enti partecipino alle elezioni politiche con propri candidati.

Trasparenza

In base alla Costituzione tedesca, i partiti politici svolgono un ruolo chiave nella democrazia tedesca e, proprio per questo motivo, la legge sui partiti politici si rivolge esclusivamente ad essi. Tale orientamento è stato inoltre confermato dalla Corte Costituzionale. Tuttavia, dati i recenti sviluppi della vita politica tedesca, i partiti non hanno più il monopolio della presentazione di candidati. Da ciò derivano diversi problemi. Tra questi, la **mancanza di una specifica legislazione per il finanziamento di candidati indipendenti e delle associazioni di elettori (*Wählervereinigungen*)** che competono con i partiti e presentano propri candidati. Tali associazioni di elettori stanno tentando di differenziarsi dai classici partiti politici tuttavia contribuiscono alla formazione della volontà politica e rispondono ai criteri fissati dalla Costituzione. A tale proposito, il [rapporto GRECO](#) invita i *Länder* a chiarire, senza alcun dubbio che **le associazioni di elettori che partecipano alla vita politica, non solo a livello locale, siano soggetti alle regole previste per i partiti politici** per ciò che concerne i requisiti di trasparenza, la revisione de bilanci, e le sanzioni per la violazione delle norme. Su questi punti, il [rapporto di conformità alle raccomandazione del GRECO](#) incoraggia le autorità a continuare con le consultazioni al fine di adottare misure adeguate per assicurare che il finanziamento delle associazioni di elettori sia, senza alcun dubbio, soggetto alle regole già previste per i partiti politici.

IL FINANZIAMENTO PUBBLICO

Rispetto ad altri Paesi europei ha un ruolo marginale e di entità modesta. Se si escludono le forme di incentivo finanziario destinate a tutti i partiti (nella forma dei cosiddetti *policy development grants*) e consistenti nell'accesso a taluni servizi, a partire dal 1975 i **conferimenti in denaro sono riservati ai partiti di opposizione**, nel presupposto che ciò valga a compensare i vantaggi - non solo economici - che il partito di maggioranza trae dall'aver la disponibilità dell'apparato di governo.

Il finanziamento dei partiti di opposizione, noto come *Short Money*, dal nome dell'allora leader della *House of Commons* Edward Money, viene corrisposto sotto tre forme diverse:

- 1) **contributi per lo svolgimento dell'attività parlamentare** (al 1° aprile 2013 l'ammontare è pari a 16.250,37 sterline per ogni seggio vinto alle ultime elezioni più 32.46 sterline ogni 200 voti ottenuti dal partito).
- 2) **dotazione riservata al leader dell'opposizione** (757.097,32 sterline per l'anno finanziario iniziato il 1° aprile 2013. Inoltre, sono finanziate da fondi statali le figure dell'*Opposition Chief Whip* e di massimo due assistenti dell'*Opposition Chief Whip*).
- 3) **contributi per le spese di viaggio** (178.516,06 sterline per l'anno finanziario iniziato il 1° aprile 2013).

Per l'anno parlamentare 2013/2014 per il Labour Party sono state stanziare 6.509.319,85 sterline .
--

Parallelamente, anche la *House of Lords* prevede un contributo per i partiti di opposizione (cosiddetto **Cranborne Money**, dal nome dell'allora Leader della Camera Alta)

Sono previste inoltre forme di sostegno indiretto alla attività politica:

- concessione di **spazi televisivi** e radiofonici per la propaganda politica sia durante la legislatura (*party political broadcasts*) che durante la campagna elettorale (*party election broadcasts*);
- la **registrazione degli elettori**. Si tratta di un'attività molto costosa che la legge pone a carico delle autorità locali e non dei candidati/partiti;
- i **servizi postali** che vengono concessi gratuitamente per la propaganda elettorale;
- **spazi in edifici pubblici** per riunioni e incontri che vengono offerti ai candidati nel corso delle campagne elettorali per le elezioni nazionali, europee e locali.

IL FINANZIAMENTO PRIVATO

Il **finanziamento di fonte privata** ai partiti politici è oggetto di **regole stringenti** adottate, nel corso degli ultimi anni, per garantire la trasparenza dei conferimenti e promuovere la parità di condizioni nella competizione politico-elettorale.

Nel 2000 il legislatore è intervenuto con il [Political Parties, Elections and Referendum Act 2000](#) (successivamente modificato [dall'Electoral Administration Act 2006](#)) per istituire un **organismo indipendente di vigilanza** - la [Electoral Commission](#) - ed introdurre **oneri di registrazione dei partiti politici**; sono stati, inoltre, posti **obblighi contabili sui partiti**, prevedendo la obbligatoria designazione al loro interno di un responsabile amministrativo, ed istituiti **controlli sulle donazioni** ai partiti e ai loro singoli membri, nonché sulle **spese sostenute** nel quadro delle campagne elettorali.

Successivamente, il Governo ha annunciato di voler innovare la disciplina del finanziamento dei partiti, portando l'attenzione sul tema dei cosiddetti "costi della politica" e della loro trasparenza. Affrontato dal legislatore con riferimento alle indennità parlamentari, la materia è ora regolata dal [Political Parties and Elections Act 2009](#), le cui previsioni hanno in parte modificato la normativa sul finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali. Nell'intento di incrementare il rigore e, ad un tempo, l'efficacia sostanziale dell'attuale regime dei finanziamenti politici, **la legge ha rafforzato, innanzitutto, il ruolo dell'autorità di vigilanza - la Electoral Commission - per quanto attiene ai suoi poteri relativi all'accertamento e alla sanzione delle infrazioni alle norme vigenti.**

Il quadro dell'operatività istituzionale di tale organismo, peraltro, appare complessivamente ispirato a canoni di flessibilità e di proporzionalità. La discrezionalità della Commissione è infatti ampliata, potendo essa irrogare pene pecuniarie oppure emanare atti di tipo ingiuntivo od inibitorio (*compliance notice*) senza immediatamente deferire i casi all'autorità giudiziaria; d'altra parte l'organismo, benché indipendente, non è posto dal legislatore in condizione di assoluto distacco dagli enti destinatari dei suoi provvedimenti, **dal momento che il suo collegio è integrato con quattro membri nominati dai partiti politici.** L'ulteriore modifica prevista dalla legge, diretta a ridurre l'obbligatorio periodo di astensione dall'attività politica vigente per i componenti del collegio e, rispettivamente, per il personale della Commissione (da dieci a cinque anni per i primi, da dieci anni a un anno per i secondi), è indice del proposito - evidentemente improntato ad una visione pragmatica della regolazione in questo ambito - di valorizzare la "*political expertise*" per un efficace espletamento dei compiti attribuiti alla Commissione.

Quanto alle regole sostanziali, la legge introduce **nuovi limiti di spesa applicabili agli esborsi di ciascun candidato per la propria campagna elettorale**, e fissa nuove soglie per **l'obbligatoria dichiarazione dei contributi ricevuti a titolo di donazione.** Ulteriori disposizioni sono dedicate all'introduzione di un sistema di registrazione elettorale individuale in sostituzione di quello vigente, fondato sulla rilevazione del luogo di residenza (*household registration*).

Finanziamenti da parte di persone fisiche

Possono essere erogati, a titolo di donazione, nei confronti dei soggetti individuati dalla legge come **regulated donees**, ossia nei confronti di membri di partiti i quali abbiano adempiuto agli oneri di registrazione, di titolari di cariche elettive e di componenti di associazioni collegate ai partiti. Tali finanziamenti sono **soggetti ad un regime di pubblicità**, essendone prevista l'iscrizione in un pubblico registro mantenuto ed aggiornato dalla *Electoral Commission*.

Finanziamenti da parte di società.

Le donazioni effettuate ai partiti da parte di società, imprese ed organizzazioni sindacali **sono soggette al medesimo regime di pubblicità** e di notifica su base annuale alla Commissione; tale obbligo si aggiunge, pertanto, a quelli previsti dal diritto societario relativamente **all'indicazione nel bilancio delle imprese dei contributi erogati** ai partiti, e alla normativa che impone ai sindacati di indicare in bilancio tutte le spese sostenute per scopi politici.

D'altra parte, **l'obbligo di notifica alla Commissione** si applica anche nei riguardi dei **soggetti donatori**, i quali devono adempiervi qualora i versamenti effettuati, non inferiori alle 200 sterline, **superino** nel loro ammontare complessivo, nell'arco di un anno, **la soglia di 1.000 oppure di 5.000 sterline**, a seconda che a ricevere tali somme siano, rispettivamente, un membro di partito o un'associazione collegata a partiti. **L'onere di rendere note all'autorità di controllo i conferimenti non eccedenti le 200 sterline grava sul soggetto che li riceve.**

Un trattamento analogo a quello delle donazioni è riservato dalla legge a **prestiti e mutui accesi in favore dei partiti** politici, che devono essere notificati alla Commissione con riguardo al loro ammontare, alle condizioni praticate e all'identità del mutuatario.

L'entità delle donazioni pervenute ai partiti politici durante la campagna elettorale del 2010 (dal 1° aprile al 30 giugno, relativamente alle ultime elezioni politiche) è stata complessivamente di **26,3 milioni di sterline**.

Fonte: Dossier n.29/2012 Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera, Camera dei deputati

SPAGNA

La **maggior parte delle entrate dei partiti politici è frutto del finanziamento pubblico**, le altre fonti di finanziamento sono individuate dall'art. 2.2 della [Ley Organica n. 8/2007](#).

IL FINANZIAMENTO PUBBLICO

Le forme di finanziamento pubblico sono cinque:

- a) il rimborso delle spese elettorali;
- b) le sovvenzioni statali annuali per le spese generali di funzionamento;
- c) le sovvenzioni annuali stabilite dalle Comunità autonome e, se del caso, dagli enti locali, per le spese generali di funzionamento nel proprio ambito territoriale;
- d) le sovvenzioni per lo svolgimento di *referendum*;
- e) gli apporti che i partiti politici, se del caso, possono ricevere dai gruppi parlamentari delle Camere, delle Assemblee legislative delle Comunità autonome e dai gruppi di rappresentanza negli organi degli enti locali.

I rimborsi delle spese elettorali

Per quanto riguarda i **rimborsi delle spese elettorali**, lo Stato concede il contributo a titolo di rimborso parziale, nel rispetto dei limiti di spesa prefissati, che viene calcolato in base ai risultati ottenuti. Infatti, requisito per l'accesso al rimborso è che **almeno uno dei candidati del partito sia stato eletto**.

Nelle **elezioni politiche del 2011** le [somme erogate](#) sono state pari a:

- 1) **21.633,33 euro** per ciascun seggio ottenuto al Congresso dei Deputati o al Senato;
- 2) **0,83 euro** per ciascun voto ottenuto da ogni candidato al Congresso, nelle circoscrizioni nelle quali il partito abbia conseguito almeno un eletto al Congresso;
- 3) **0,33 euro** per ciascun voto ottenuto dai candidati che siano risultati eletti al Senato.

Il limite di spesa sopra menzionato si otteneva moltiplicando per **0,33 euro** il numero di abitanti della circoscrizione nella quale la formazione politica concorreva.

È stato previsto inoltre un ulteriore finanziamento di valore pari a **0,22 euro** per elettore, a titolo di contributo per le spese di invio al domicilio degli elettori di materiale propagandistico, purché il partito riuscisse ad ottenere il numero di seggi o di voti sufficienti a formare un gruppo parlamentare.

Totale del rimborso spese elettorali iscritti a [bilancio](#) sia per il 2011 sia per il 2012:
44.495.950 euro

Gli stanziamenti annuali per le spese generali di funzionamento

Per quanto riguarda gli **stanziamenti annuali** a carico del bilancio dello Stato, essi si dividono fra i partiti politici rappresentati al Congresso dei deputati in proporzione al numero dei seggi e dei voti ottenuti nell'ultima elezione politica: **1/3 del finanziamento** stanziato viene ripartito **in proporzione al numero dei seggi ottenuti** al Congresso dei Deputati; **2/3** sono attribuiti ai partiti in ragione dei **voti ottenuti**.

In aggiunta alle spese generali di funzionamento è prevista anche una **“assegnazione annuale per provvedere alle spese per la sicurezza** nelle quali incorrano i partiti politici per svolgere la loro attività politica e istituzionale”.

[Per l'anno 2012](#) il contributo annuale dello Stato per le **spese di funzionamento dei partiti** politici e la dotazione annuale per coprire i **costi della sicurezza** è stato fissato a euro **65.883.000,58** e **3.382.000,75 euro**.

Sono inoltre previste **forme di supporto indiretto all'attività politica**:

- cessione di spazi per propaganda elettorale;
- cessione di locali e suolo pubblico per manifestazioni politiche;
- tariffe postali agevolate per l'invio di propaganda elettorale;
- spazi gratuiti sui mezzi di comunicazione pubblici.

IL FINANZIAMENTO PRIVATO

Sono previste **cinque forme di finanziamento privato**:

- a) quote associative e sottoscrizioni da parte di iscritti, aderenti e simpatizzanti;
- b) utili derivanti da attività proprie dei partiti e rendite ricavate dalla gestione del proprio patrimonio, ricavi derivanti da attività promozionali ed altri ricavati da servizi prestati in relazione con i propri fini costitutivi;
- c) donazioni in denaro o in natura, percepite nei termini e nelle condizioni previste dalla legge stessa;
- d) fondi derivanti da prestiti o da crediti concordati;
- e) eredità o lasciti ricevuti.

Gli artt. 4-8 della *Ley Organica 8/2007* contengono poi ulteriori disposizioni di dettaglio relative ad alcune delle forme indicate di finanziamento privato.

Per quanto attiene alle **quote associative** la legge rinvia alle disposizioni presenti negli statuti dei singoli partiti (art. 4.1), limitandosi a prescrivere **l'adozione di conti correnti bancari, intestati ai partiti, destinati a ricevere solo ed esclusivamente tale tipologia di versamenti** (art. 8.1).

Con riferimento ad altri utili, rendite patrimoniali e ricavi di natura promozionale, la legge, oltre a porre il **divieto generale di svolgimento di qualunque altra attività di carattere commerciale** da parte dei partiti politici, richiede l'**identificazione** di chiunque versi contributi in patrimonio a un partito per **importi uguali o superiori a 300 euro**.

Donazioni private:

Persone giuridiche: devono essere deliberati dall'organo sociale competente ed è confermato il **divieto** per i partiti di ricevere, direttamente o indirettamente, donazioni provenienti sia da enti o imprese pubbliche sia da imprese private che abbiano rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni o con imprese il cui capitale sia a maggioranza pubblica. È inoltre confermato il **divieto di ottenere finanziamenti da governi, enti o imprese pubbliche stranieri**.

Così come per le quote associative e le sottoscrizioni, anche **le donazioni private devono essere effettuate su conti correnti destinati esclusivamente a tale fine**; per tutte le donazioni in denaro o in natura deve essere rilasciato al donatore un documento contenente i suoi dati fiscali, la data del versamento e l'indicazione dell'importo in denaro o del bene donato.

La legge contiene infine altri **due limiti generali**:

- divieto assoluto di donazioni anonime;
- divieto di ricevere da una medesima persona fisica o giuridica donazioni superiori a 100.000 euro annuali.

Il [rapporto GRECO](#) sulla Spagna ha **raccomandato l'adozione di sei misure per aumentare la trasparenza del finanziamento** ai partiti. Tra queste vi sono l'invito ad adottare misure appropriate per assicurare che i **prestiti erogati nei confronti dei partiti politici non siano un modo per aggirare la regolamentazione finanziaria** prevista per

legge e l'invito ad adottare misure adeguate per assicurare una **maggiore trasparenza delle entrate e delle uscite dei partiti a livello locale** e delle strutture legate direttamente o indirettamente ai partiti politici o sotto il loro controllo. Il [rapporto di conformità alle raccomandazioni del GRECO](#) afferma che nessuna delle due raccomandazioni menzionate sono state implementate.

I PARTITI POLITICI: UNO SGUARDO IN EUROPA

Il Trattato di Lisbona ha notevolmente ampliato e rafforzato le disposizioni, già presenti nei precedenti Trattati, relative ai **principi democratici dell'Unione europea**. In particolare, si prevede che **ogni cittadino abbia il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e che i partiti politici a livello europeo contribuiscano a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione**. (v. anche la [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#), art. 12, par. 2).

Il Trattato ha voluto quindi sottolineare con forza che **i partiti politici europei sono essenziali per dare voce ai cittadini a livello europeo**.

Il Parlamento europeo ha ribadito questo principio con l'adozione della **risoluzione del 6 aprile 2011** (la "[relazione Giannakou](#)") **nella quale i partiti politici – e le fondazioni politiche ad essi collegate – sono considerati strumenti essenziali di una democrazia parlamentare**.

In particolare, il Parlamento europeo:

1. osserva che, attualmente, **i partiti politici a livello europeo non si trovano in condizioni di svolgere compiutamente tale ruolo** perché rappresentano soltanto organizzazioni "ombrello" dei partiti nazionali;
2. sottolinea che i partiti politici dovrebbero conformarsi a modelli organizzativi generali convergenti e che ciò possa essere raggiunto solo attraverso uno loro **status giuridico** e fiscale comune ed una personalità giuridica basata sul diritto dell'Unione.
3. ritiene che, sulle questioni che riguardano sfide europee comuni e l'Unione europea, **i partiti politici a livello europeo debbano interagire e competere a tre livelli: regionale, nazionale ed europeo**;
4. sottolinea la necessità che tutti i partiti politici a livello europeo si conformino alle norme più rigorose di **democrazia interna** (in materia di elezione democratica degli organi del partito e di processi decisionali democratici, anche con riferimento alla selezione dei candidati);
5. ritiene che un **partito che soddisfa le condizioni per essere considerato un partito politico a livello dell'Unione europea possa ricevere finanziamenti** solo se è rappresentato in seno al Parlamento europeo **da almeno un deputato**;
6. sottolinea che **l'autofinanziamento dei partiti e delle fondazioni dovrebbe essere incoraggiato** aumentando a 25.000 euro all'anno/per donatore l'attuale limite di 12.000 euro l'anno per le donazioni, con il requisito di rivelare l'identità del donatore al momento di ricevere la donazione.

A seguito dell'adozione di tale risoluzione, **la Commissione europea ha proposto un regolamento** ([COM\(2012\)499 final](#)) che recepisce le suddette indicazioni del Parlamento Europeo.

Al termine [dell'esame](#) per esprimere il parere di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità (Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona), le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati hanno approvato, nella seduta del 20 dicembre 2012, un [documento finale](#) che esprime una valutazione positiva con osservazioni alla proposta di regolamento.

La proposta di modifica del finanziamento ai partiti europei

A seguito della proposta di regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, **si è reso necessario modificare anche il regolamento finanziario** (proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio [UE, Euratom n. 966/2012](#)).

Le principali novità proposte rispetto all'attuale sistema di sovvenzione **sono le seguenti:**

➤ *Eliminazione del “programma di lavoro annuale”*

La relazione Giannakou, al punto 18, chiede la soppressione del programma di lavoro annuale per i partiti politici europei considerato che le attività dei partiti politici richiedono un grado di flessibilità e di capacità di reazione di fronte ad avvenimenti correnti molto maggiore rispetto a quello permesso dal sistema di sovvenzioni, che presuppone la presentazione del programma di lavoro annuale e di un bilancio di previsione ai fini della domanda di finanziamento.

Per questo motivo, **i contributi dovrebbero essere concessi senza programmi di lavoro annuali o bilanci previsionali di funzionamento.**

➤ *Introduzione di criteri di ammissibilità*

L'autorità responsabile per l'autorizzazione al finanziamento dovrà chiedere direttamente al **Registro dei partiti politici europei** (istituito presso il Parlamento europeo) **i certificati attestanti che i partiti politici europei sono debitamente registrati e soddisfano i relativi obblighi** (ad esempio, la presentazione dei conti) e non sono stati sospesi né soggetti a sanzione amministrativa.

➤ *Controlli della spesa e non delle azioni*

I partiti politici europei giustificheranno ex post il corretto utilizzo dei fondi dell'Unione.

In particolare, l'autorità responsabile per l'autorizzazione al finanziamento dovrebbe verificare se i fondi dell'UE sono stati usati per sostenere spese rimborsabili come stabilito nel bando per la presentazione delle domande di contributi entro i termini fissati dal presente regolamento.

- *Termini di utilizzo dei fondi dell'UE*

I fondi dell'UE che non sono stati spesi dovranno essere utilizzati entro un termine ragionevole. I contributi ai partiti politici europei dovranno essere utilizzati per sostenere spese rimborsabili entro i due esercizi finanziari successivi all'esercizio per il quale sono stati concessi (n+2); successivamente, i fondi non spesi saranno recuperati.

- *Regime di controllo e sanzioni*

Ci saranno controlli da parte del Parlamento europeo, dell'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) e della Corte dei conti.

Su tale proposta la Corte dei Conti europea ha espresso il [parere](#) contenente alcune precise osservazioni recepite sotto forma di [emendamenti](#). In particolare, vengono specificate le tipologie di spese rimborsabili, viene disciplinata la possibilità di donazioni a partiti politici europei da parte di persone fisiche o giuridiche che forniscono beni e servizi alle istituzioni dell'UE, sono esplicitati i divieti di finanziamento, viene esplicitato che i partiti politici europei che ricevono un contributo del bilancio UE non ricevono altri fondi provenienti dal bilancio, viene ribadito inoltre il divieto di donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo; si stabilisce che coloro ai quali è affidato l'audit esterno siano scelti, incaricati e pagati dal Parlamento europeo, si introduce il requisito della quantificazione delle somme forfettarie, tassi fissi e costi nella presentazione delle domande di contributi.

L'INTERLOCUZIONE TRA COMMISSIONE EUROPEA E PARLAMENTO ITALIANO

In relazione alle osservazioni avanzate dalla Camera dei deputati, la **Commissione, con lettera alla Presidente della Camera** del 23 maggio 2013, ha tra l'altro puntualizzato che:

1) la proposta della Commissione permetterà ai partiti politici europei registrati di beneficiare del pieno riconoscimento e della piena capacità in tutti gli Stati membri senza altre formalità. **Sarà conferita loro una personalità giuridica unica, quella europea, valida direttamente in tutti gli Stati membri;**

2) **i contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi membri non devono superare il 40% del suo bilancio annuale.** Tale disposizione mira a **prevenire che un partito politico europeo sia finanziato in maniera predominante, e quindi influenzato, da un unico membro o da un numero molto limitato di membri.** La Camera dei deputati teme che tale limitazione possa rendere i partiti politici europei **eccessivamente dipendenti dal finanziamento UE.** In base alla valutazione dell'attuale regolamento, **la Commissione non giunge a una conclusione del genere,** né il Parlamento ha posto in discussione tale disposizione della risoluzione adottata (relazione Giannukou).

IL FINANZIAMENTO AI PARTITI POLITICI EUROPEI: LE CIFRE

Nel 2012, in totale **13 partiti politici** a livello europeo **hanno ricevuto finanziamenti dal bilancio generale dell'Unione europea**. Sono stati concessi finanziamenti ai partiti politici dal 2004 e il finanziamento delle fondazioni politiche è iniziato nel 2007. **I fondi sono gestiti dal Parlamento europeo**.

Attualmente, i **finanziamenti che ricevono dal bilancio UE** sono di **gran lunga la principale fonte di introiti** per i partiti politici europei. Altre possibili fonti di finanziamento sono i contributi dei membri, le donazioni, i prestiti e i proventi di attività economiche.

Secondo dati del **marzo 2012** pubblicati dal Parlamento europeo, **le somme accordate ai partiti politici europei** sono cresciute, passando da 4,65 milioni di euro nel 2004 a **18,90 milioni di euro nel 2012**.

[Bilancio del Parlamento Europeo 2012](#)

Capitolo 4 0— spese particolari di talune istituzioni e di taluni organi

Dati in cifre

Titolo Capitolo Articolo Voce	Denominazione	QF	Bilancio 2013	Stanzamenti 2012	Esecuzione 2011
402	Finanziamento dei partiti politici europei	5.11	21 794 200	18 900 000	17 289 881,00
403	Finanziamento delle fondazioni politiche europee	5.11	12 400 000	12 150 000	11 095 390,00
	Capitolo 4 0 —Totale		92. 944 200	88. 215 000	83. 078 152,35

DATI STATISTICI: UNO SGUARDO AL MONDO E AI 27 PAESI DELL'UNIONE EUROPEA

La fonte dei dati statistici di seguito riportati è l'*International Institute for Democracy and Electoral Assistance* ([IDEA](#)), un'organizzazione intergovernativa mondiale il cui obiettivo è quello di sostenere il rafforzamento delle istituzioni e dei processi democratici mediante lo studio comparato.

Un primo importante dato risultante dalla comparazione a livello europeo è che **in tutti i Paesi dell'Unione Europea, ad eccezione di Malta, sono previsti finanziamenti pubblici**, sia sotto forma di finanziamento diretto, sia come rimborsi per le spese elettorali.

Fonte: *The International IDEA political finance database*


The International IDEA political finance database contains information on political finance control provisions in more than 175 countries around the world. That makes it the largest collection of such information.

Paesi UE	È prevista una qualsiasi forma di finanziamento pubblico?
Austria	si
Belgio	si
Bulgaria	si
Cipro	si
Danimarca	si
Estonia	si
Finlandia	si
Francia	si
Germania	si
Grecia	si
Irlanda	si
Italia	si
Lettonia	si
Lituania	si
Lussemburgo	si
Malta	no
Paesi Bassi	si
Polonia	si
Portogallo	si
Regno Unito	si
Repubblica ceca	si
Romania	si
Slovacchia	si
Slovenia	si
Spagna	si
Svezia	si
Ungheria	si

Nel resto del mondo, il sistema del finanziamento pubblico dei partiti è molto eterogeneo. Innanzitutto, sono 96 i paesi che prevedono il finanziamento pubblico annuale (totale o parziale) dello Stato ai partiti, ossia circa il 44% dei paesi del mondo. Invece, sono 57 i paesi che prevedono fondi pubblici ai partiti in relazione alle spese sostenute in campagna elettorale, ossia il 26,4 per cento sul totale (alcuni paesi del primo gruppo sono presenti anche in questa lista perché prevedono entrambi i sistemi di finanziamento pubblico).

Gli stati che invece non prevedono il finanziamento pubblico ai partiti in nessuna forma sono 55 (ossia il 25,5 per cento del totale).

In Europa sono una manciata (Malta, Andorra, Svizzera, Bielorussia, Ucraina), molti sono paesi dell'Asia (come India, Bangladesh, Libano, Singapore), dell'**Africa** (come Senegal, Mauritania, Sierra Leone), diversi paesi centroamericani e sudamericani (quali Bolivia e Venezuela) e **piccoli stati dell'Oceania**.



In verde gli stati che prevedono finanziamenti in relazione alle campagne elettorali (rimborsi), in arancione quelli che prevedono finanziamenti annuali, in rosa quelli che prevedono entrambi, in rosso quelli che non prevedono finanziamenti pubblici (grigio = dati non disponibili, fonte IDEA.int)

Divieti e limiti alle donazioni private

Fonte: The International IDEA political finance database (sintesi). The International IDEA political finance database contains information on political finance control provisions in more than 175 countries around the world. That makes it the largest collection of such information.

Paesi UE	È vietato ottenere fondi da donatori stranieri?	Esiste un divieto di donazioni da parte di società?	Esiste un divieto di donazioni da parte di società con contratti pubblici o da parte di imprese che abbiano una componente azionaria pubblica?
Austria	no	no	no
Belgio	no	si	si
Bulgaria	si	si	si, sono vietate le donazioni da parte di società con una componente azionaria pubblica di più del 5% o con contratti pubblici
Cipro	si	no, il divieto si applica solo alle persone giuridiche di diritto pubblico che controllano i casinò o le agenzie di traduzione	si
Danimarca	no	no	no
Estonia	no	si	si
Finlandia	si	no, ma non possono superare i 30mila euro per singolo donatore all'anno e devono essere dichiarati.	si
Francia	si	si	si
Germania	no	no	si, sono vietate le donazioni da parte di imprese che abbiano una componente azionaria pubblica superiore al 25%
Grecia	si	si	si
Irlanda	si	no	no
Italia	no	no, però l'impresa non deve ricevere finanziamenti pubblici cospicui e deve risultare in bilancio	si
Lettonia	si	si	si
Lituania	si	si	si
Lussemburgo	no	si	si
Malta	si	no	no
Paesi Bassi	no	no	no
Polonia	si	si	si
Portogallo	si	si	si
Regno Unito	si	no	no
Repubblica ceca	si	no	si, il divieto si applica alla società con una partecipazione statale superiore al 10%
Romania	si	no	si
Slovacchia	si	no	si
Slovenia	si	no	si, sono vietate le donazioni da parte di società il cui capitale pubblico investito ecceda il 25% o che abbiano una maggioranza azionaria pubblica.
Spagna	si	no	si
Svezia	si	no	no
Ungheria	si	no	si

Paesi UE	Esiste un divieto di donazione da parte dei sindacati?	Esiste un divieto alle donazioni anonime?	Esiste un divieto di qualsiasi altra forma di donazione?
Austria	no	no	no
Belgio	si, sono vietate tutte le donazioni da persone giuridiche	no, ma sono permesse donazioni anonime solo fino a 125€	si, esiste un divieto per tutte le persone giuridiche, comprese le ONG e le organizzazioni religiose.
Bulgaria	si	si	Si, non possono fare donazioni ai partiti le istituzioni religiose, organizzatori di giochi d'azzardo, organizzazioni no profit
Cipro	no	no	Si, da proventi illeciti o da persone o società che hanno il controllo o esercitano il controllo dei casinò, della agenzie di scommesse.
Danimarca	no	no	no
Estonia	si	si	si, i partiti possono ricevere finanziamenti solo da persone fisiche
Finlandia	no, il divieto si applica solo se la donazione dallo stesso donatore eccede 30mila€ annui (a meno che non sia effettuata da un'organizzazione affiliata al partito tramite testamento)	si	no
Francia	si, sono vietate tutte le donazioni da parte di persone giuridiche	si	no
Germania	no	no, ma esiste un divieto alle donazioni anonime oltre una certa soglia	si
Grecia	si	si	si, i proprietari di mezzi di comunicazione ed editori non possono fare donazioni.
Irlanda	no	no, ma sono vietate le donazioni anonime per importi superiori a 100€	no
Italia	no	no, ma per importi oltre una certa soglia è necessario dichiarare pubblicamente i contributi dei privati ai partiti.	
Lettonia	si	si	si
Lituania	no	si	si
Lussemburgo	si	si	si
Malta	no	no	no
Paesi Bassi	no	no	no
Polonia	si	si	no
Portogallo	si	si	si, sono vietate le donazioni indirette mediante vendita ai partiti di beni a prezzi ridotti e qualsiasi altro tipo di donazione indiretta
Regno Unito	no	no, ma sono vietate donazioni anonime per importi superiori le 500 sterline	si, ad esempio i minori non possono fare donazioni a favore di partiti politici
Repubblica ceca	no	si	si, gli enti caritatevoli non possono fare donazioni
Romania	si	no, ma l'identità del donatore può rimanere anonima su richiesta se l'ammontare totale annuo versato è minore di 10 volte il salario minimo	si, i culti religiosi non possono fare donazioni
Slovacchia	si	si	si,
Slovenia	no	no, ma sono previsti dei limiti in base all'importo	no
Spagna	no	si	no
Svezia	no	no	no
Ungheria	no	si	si

Paesi UE	Esiste un limite al contributo che il donatore può dare ai partiti politici in un anno al di fuori del periodo elettorale? In caso affermativo, qual'è?	Esiste un limite al contributo che il donatore può dare ai partiti politici in relazione a un'elezione? In caso affermativo, qual'è?
Austria	no	no
Belgio	si, massimo 500€ per singolo individuo per anno. Un donatore può dare un contributo di massimo 2000€ al mese a tutti i partiti	si applicano i limiti ordinari
Bulgaria	si, 10.000BGN per persona fisica per anno, 30.000 BGN per le persone giuridiche	si e dipende dall'elezione. Varia da 100BGN a 10.000 BGN
Cipro	si, 8mila euro per le persone fisiche, 20mila€ per le srl, 41mila€ società quotate in borsa	si applicano i limiti ordinari
Danimarca	no	no
Estonia	no	no
Finlandia	si, 30mila € per anno dallo stesso donatore	si applicano i limiti ordinari
Francia	si, 7.500€ all'anno	si applicano i limiti ordinari
Germania	no	no
Grecia	si, 15mila€ all'anno dallo stesso donatore	si applicano i limiti ordinari
Irlanda	si, in certi periodi dell'anno i partiti non possono accettare più di 2500€ da una persona, sia direttamente che indirettamente	si applicano i limiti ordinari
Italia	no	no
Lettonia	si	si applicano i limiti ordinari
Lituania	si	si
Lussemburgo	no	no
Malta	no	no
Paesi Bassi	no	no
Polonia	si	si
Portogallo	si, ed è 25 volte il salario minimo	si, 60 volte il salario minimo
Regno Unito	no	no
Repubblica ceca	no	no
Romania	si, 200 volte il salario minimo lordo (persone fisiche), 500 (persone giuridiche)	si, il limite si applica all'anno di elezione.
Slovacchia	no	no
Slovenia	si, 10 volte il salario medio dell'anno precedente	si applicano i limiti ordinari
Spagna	si, il limite annuale è di 100mila€	si, 6mila euro a persona
Svezia	no	no
Ungheria	no	no